

notaio *Monica De Paoli*
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R.
642/1972 e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017**
Repertorio n. 24864/12046

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio

29 maggio 2020

In Milano, nella mia abitazione di piazza Oberdan n. 4.

Io **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, la presidenza della seduta del Consiglio di Amministrazione della

"Fondazione Terre des hommes Italia - ONLUS"

con sede in Milano, via Matteo Maria Boiardo n.6, codice fiscale 97149300150, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 206 e iscritta all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con decreto n. 2016/337/000275/6 (la "Fondazione"),

Donatella Vergari, nata a Sesto San Giovanni il 6 agosto 1947, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, persona, la cui identità personale io notaio ho accertato.

Il presidente mi ha dichiarato che:

- il consiglio di amministrazione è stato convocato con avviso di convocazione inviato mediante messaggio di posta elettronica in data 11 maggio 2020, in conformità all'articolo 12 dello statuto, in considerazione dello stato di necessità derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica in corso che non ha consentito l'utilizzo della raccomandata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- "- approvazione modifiche statutarie;*
- varie ed eventuali."*

Il presidente mi ha incaricato quindi di redigere il verbale.

Io notaio dò atto che la seduta si è svolta in data 29 maggio 2020, con inizio alle ore 11.30, in Milano, piazza Oberdan n. 4, come segue.

Il presidente ha constatato che:

- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso presidente sono presenti i consiglieri: Alessandro Maria Luigi Cunietti, Monica Barbara Gambirasio, Massimo Arturo Alberizzi e Francesca Colombo, assente giustificato Carlo Saverio Fossati;

- che sono presenti i Revisori: Alma Invernizzi e Andrea Giorgi, assente giustificato Luigi Gallizia Di Vergano;

che, con il consenso degli intervenuti, è presente il Presidente del Comitato Permanente Gaetano Galeone;

precisando che gli intervenuti erano tutti collegati in videoconferenza come consentito dall'art. 73, comma 4, del D.L. 18/2020 e ha dichiarato la seduta validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente ha esposto le ragioni che rendono opportuno procedere alla modifica dello statuto, precisando che ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 117/2017, la normativa Onlus è destinata ad essere abrogata con l'entrata in vigore del titolo X del citato decreto, pertanto, la Fondazione è chiamata a decidere se assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore procedendo all'iscrizione nel relativo Registro

registrato a Milano DP I

il 3 giugno 2020

al n. 33061 s.IT

con euro 200,00

Unico Nazionale del Terzo Settore quando sarà istituito. Nelle more di detta istituzione, il Presidente ha ricordato che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, che si adeguano alle disposizioni inderogabili contenute nel D.Lgs. 117/2017, entro il 31 ottobre 2020, termine così modificato dal Decreto Cura Italia.

La Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe, rientra tra i soggetti che devono adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore (di seguito anche "CTS") entro detto termine.

Tuttavia, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, le Onlus devono subordinare l'efficacia degli adeguamenti al Codice del Terzo Settore alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Per questa ragione lo statuto che recepisce le clausole conformi al Codice del Terzo Settore acquisterà efficacia al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, a seguito del venir meno del regime Onlus. Pertanto, fino a quella data, continuerà ad essere efficace il vigente statuto.

Il Presidente ha proseguito illustrando le principali modifiche richieste dalla nuova normativa: obbligo dell'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" o "ETS" nella denominazione; svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS; possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreti interministeriali; obbligo di nominare l'organo di controllo; obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 CTS e redazione del bilancio di esercizio conformemente alle linee guida ministeriali di cui all'art. 13 del CTS.

Il Presidente ha proceduto, quindi, a dare lettura del testo di statuto che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente ha precisato, infine, che si rende necessario intervenire anche sul vigente statuto inserendo - come richiesto dalla Prefettura di Milano - un nuovo articolo in calce a quelli attuali, che disciplini l'efficacia del vigente statuto Onlus fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo settore e la contestuale entrata in vigore del nuovo statuto conforme alle clausole ETS.

Il Presidente, da ultimo, ha ricordato che ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto le delibere concernenti le modifiche devono essere assunte da parte del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere consultivo del Collegio dei Revisori e con il parere favorevole del Comitato Permanente. Al riguardo il Presidente ha precisato che il Collegio dei Revisori, a cui è stata inviata lo statuto, non ha fatto pervenire rilievi e che il Comitato Permanente ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 maggio 2019.

Al termine dell'esposizione, il Presidente ha constatato che con voto palese il consiglio all'unanimità.

ha deliberato

1. di inserire nell'attuale statuto un nuovo articolo, come segue:

“Articolo 23 - Codice del Terzo Settore

Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera “B” alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020.”

2. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti

di Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore e a tal fine di approvare il nuovo testo di statuto che recepisce quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, allegato sub “**B**” la cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuando fino a tale data a restare efficace lo statuto allegato sub “**A**”;

3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Agenzia delle Entrate, la Prefettura di Milano e l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, quando istituito, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il presidente mi ha presentato il testo di statuto aggiornato che recepisce la modifica deliberata al punto 1 e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e il nuovo testo di statuto come approvato al punto 2 conforme alla normativa del Codice del terzo Settore, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta alle ore 12.15 dodici e quindici.

Dò atto di aver letto il presente verbale unitamente all'allegato “B”, avendomi il presidente dispensato dalla lettura dell'allegato “A”.

Ho sottoscritto il verbale con gli allegati alle ore 14.00 quattordici.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 24864/12046 di repertorio
Statuto della
"Fondazione Terre des hommes Italia - ONLUS"

Titolo costituzione scopo

Art.1

E' costituita in Milano la fondazione denominata:

"Fondazione Terre des hommes Italia – ONLUS" con sede in Milano, via Matteo Maria Boiardo n.6 organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art.2

La fondazione che si ispira al Movimento internazionale Terre des hommes nato a Losanna (Svizzera) nel 1960, agisce in Italia ed in ambito internazionale, principalmente nei paesi in via di Sviluppo per aiutare l'infanzia sofferente attraverso un impegno di solidarietà concreta, anche con interventi di sviluppo a medio termine e di emergenza ove necessario che siano parimenti atti a contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano le popolazioni di molti paesi del Sud del mondo e per le quali l'infanzia sopporta il peso più grave ed ingiusto.

Tali interventi saranno promossi e concordati con la partecipazione dei Partners Nazionali, saranno dimensionati alle reali esigenze locali e quindi alla possibilità di autogestione e si svilupperanno nel totale rispetto dei valori sociali, culturali e religiosi e della sovranità nazionale secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'azione della Fondazione Terre des hommes Italia si esplica senza implicazioni di ordine politico, razziale e confessionale, coordinando le proprie iniziative con altre istituzioni, pubbliche o private sia italiane che straniere aventi scopi analoghi o connessi al proprio.

In ordine a tale finalità e quale proprio precipuo indirizzo la Fondazione Terre des hommes Italia si impegna anche a sensibilizzare in Italia la società civile nelle sue differenziate articolazioni sulla sofferenza dei bambini e dei loro diritti nel mondo e soprattutto sulle cause che la generano, nel tentativo di salvarli e tutelarli attraverso i mezzi più idonei e capillari.

Le azioni di aiuto e di cooperazione internazionale della Fondazione Terre des hommes Italia saranno condotte nell'assoluto rispetto delle risoluzioni adottate ed adottande nelle Conferenze delle Istituzioni internazionali, con particolare richiamo alle Nazioni Unite, alla Convenzione Internazionale sui diritti della infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed alla "Carta della Fondazione Terre des Hommes dettata da Edmond Kaiser nell'anno 1960, il cui testo viene qui riportato quale elemento ispiratore e promotore della rete internazionale Terre des Hommes nel Mondo

E' altresì previsto il divieto di svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse ed è disposto l'obbligo di uso della parola Onlus.

"CARTA DELLA FONDAZIONE

L' appello mondiale e silenzioso di milioni di bambini esposti alla sofferenza o alla morte ispira quanto segue:

I.

Finché un bambino sarà esposto senza soccorso alla fame, alla sofferenza, all'abbandono, alla miseria, al dolore, ovunque egli sia, il Movimento Terre des

hommes creato a tale scopo, si dedicherà al suo salvataggio immediato e incondizionato.

Dopo aver individuato il bambino, Terre des hommes lo salverà nel modo e con i mezzi più appropriati nel suo paese se le circostanze lo permetteranno, oppure altrove.

Il bambino verrà nutrito, curato, accolto in una famiglia, riportato ad una vita degna, con i suoi diritti di bambino e gli verrà assicurata un'assistenza costante.

Terre des hommes è e sarà un movimento estraneo a qualsiasi implicazione di ordine politico, confessionale o razziale.

La Fondazione Terre des hommes, attraverso la sua attività, farà un atto di giustizia permanente ed esclusivamente umano. La Fondazione Terre des hommes è costituita da coloro i quali avranno un unico obiettivo: l'aiuto ai bambini dei quali diventeranno di volta in volta ambasciatori, strumento di vita, di sopravvivenza e di consolazione.

La Fondazione Terre des hommes intende richiamare l'attenzione di tutta la società umana sulla miseria infinita di milioni di bambini.”

Titolo II — Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a) dai titoli di Stato descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio in ordine al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- oblazioni, contributi sovvenzioni, elargizioni, legati ed eredità pervenuti specificamente per potenziare la fondazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fisiche o giuridiche.
- proventi derivanti da attività occasionali e strumentali di carattere commerciale ed editoriale che abbiano come unico scopo finale il sostentamento delle attività di solidarietà della Fondazione.

Titolo III - Organi

Art. 5

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Comitato Permanente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente,
- d) il Tesoriere,
- e) il Collegio dei Revisori.

Gli organi della fondazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 6

COMITATO PERMANENTE

Il Comitato Permanente, garante del rispetto della natura e dei fini istituzionali della Fondazione, è formato da coloro che hanno promosso la costituzione della Fondazione e da coloro, persone o enti, che per cooptazione esercitata dai membri stessi, ne vengono a far parte.

Il Comitato Permanente può in occasione di ogni sua riunione procedere a cooptazione di altri membri nell'interesse della Fondazione.

Il Comitato Permanente non dovrà mai essere costituito da un numero inferiore a cinque membri, in caso di numero inferiore i restanti membri dovranno procedere immediatamente a integrazione dello stesso mediante cooptazione.

Il Presidente Onorario ed il Presidente della Fondazione potranno partecipare, a loro discrezione, alle riunioni del Comitato Permanente. Ad entrambi è riservata la facoltà di esprimere pareri con voto consultivo.

Art. 7

Il Comitato Permanente,

- a) nomina nel proprio seno il Presidente del Comitato permanente, che durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto, e, ove ne ravvisi l'opportunità, uno o più Vice Presidenti;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Collegio dei Revisori;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche della Fondazione e partecipa, con voto consultivo, se invitato ed attraverso il proprio Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- e) esprime parere favorevole in tema di modifiche statutarie e scioglimento della fondazione, a sensi del penultimo comma dell'articolo 13 del presente statuto.

Art. 8

Il Comitato Permanente si riunisce almeno una volta all'anno e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri; per la validità della seduta del Comitato è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9

I membri del Comitato Permanente decadono per morte, per dimissione, per esclusione deliberata dal medesimo Comitato con voto unanime, per cessazione della carica nel caso di membri di diritto.

Art. 10

Il Presidente del Comitato Permanente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 11

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da presenze di fattori di internazionalità è composto da un numero dispari di membri, almeno cinque, assicurata la maggioranza di nazionalità italiana.

Esso nomina tra i suoi membri: il Presidente della Fondazione ed il Tesoriere, il o i Vice Presidenti ai quali verranno attribuiti specifici poteri.

Dal Consiglio di Amministrazione possono essere delegati ai singoli consiglieri determinati poteri con mandato retribuito, ferma restando per i rimanenti componenti il Consiglio la gratuità dell'incarico.

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione si perde per morte, dimissioni (con preavviso scritto di tre mesi), per esclusione deliberata con voto unanime dai membri del Comitato Permanente.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.

Esso viene convocato presso la sede o in un luogo diverso anche all'estero purché in Europa, dal Presidente almeno venti giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in casi di necessità o urgenza è convocato a mezzo fax o E. Mail con preavviso di otto giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza od impedimento, da persona designata dallo stesso Consiglio.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento.

Delle riunioni del consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal presidente e da un segretario che, per ogni adunanza, è designato dal presidente medesimo, anche al di fuori del Consiglio.

Art. 13

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria Amministrazione della fondazione, nessuno escluso od eccettuato.

Il medesimo delibera sugli indirizzi della fondazione e sulle linee generali delle attività tenuto conto di quanto espresso dal Comitato Permanente, adottando le relative modalità di realizzazione e di erogazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo; formula eventuali regolamenti; delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento della fondazione stessa.

Le delibere concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione devono essere assunte da parte del Consiglio di Amministrazione con voto favorevole dei due terzi dei propri membri in carica, acquisito parere consultivo del Collegio dei Revisori e con il parere favorevole del Comitato Permanente.

Il Consiglio di Amministrazione può promuovere in Italia e sotto il proprio diretto controllo, gruppi di lavoro.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente, ad altri suoi membri, alcuni dei propri poteri stabilendone modalità e condizioni.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Permanente, può nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Salvo sue dimissioni il Presidente Onorario resta costantemente nominato.

Art. 16

PRESIDENTE

- a) Ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà attuazione alle deliberazioni del medesimo;
- c) adotta, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti improrogabili, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente e se non nominato dal Consigliere designato dallo stesso.

Il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione rappresenta la medesima in tutte le operazioni inerenti la gestione ordinaria dell'Ente stesso, disponendo di ogni potere e facoltà e così, in via esemplificativa e non tassativa: firmare la corrispondenza, fare pratiche in via amministrativa, presso le autorità governative, regionali, provinciali, comunali e fiscali e presentare ricorsi; esigere qualsiasi somma o credito in capitali e accessori e dare quietanza; compiere le ordinarie operazioni Bancarie, aprire ed estinguere conti correnti bancari e depositi amministrativi, effettuare qualunque relativa operazione ivi compresa l'emissione di assegni sui conti correnti stessi e sui conti correnti postali dell'Ente, girare e trasferire i medesimi, ritirare titoli tanto al portatore che nominativi, dandone valido scarico; esigere buoni ed interessi; esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati e assicurati, tante dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle Compagnie di Navigazione, aeree e marittime e da qualunque altra impresa Pubblica e privata di spedizione e trasporto; autorizzare ogni operazione presso gli uffici doganali, acquistare e alienare beni immobili pure registrati conferirli in altri Enti costituiti e costituendi, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare Autorità, compresi i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori, autorizzare e/o compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

d) conferire procure nei limiti dei poteri attribuiti sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

IL TESORIERE

Nominato dal Consiglio fra i suoi membri avrà il compito di sorvegliare il funzionamento amministrativo della Fondazione, controllando tutte le spese ed i pagamenti in aderenza al bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Art. 18

COLLEGIO dei REVISORI

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e da due supplenti scelti fra gli iscritti all'albo dei Revisori contabili del Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del D.LGS. 27.01.1992 n. 88.

Il Collegio procede, nel proprio ambito, alla nomina del Presidente.

Il compenso per i membri del Collegio è determinato secondo quanto previsto dalle tariffe di categoria in vigore, tenuto conto dello spirito e delle finalità della Fondazione.

Titolo IV - Esercizio finanziario e bilanci

Art. 19

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato per l'approvazione dei bilanci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; qualora sussistessero particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato per tale approvazione entro sei mesi dalla detta chiusura.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

E' fatto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo V

Devoluzione dei beni - norme generali - norma transitoria

Art. 20

Nell'ipotesi di scioglimento per qualsiasi motivo o causa della Fondazione il patrimonio eventualmente residuo dall'organizzazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociali o affini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21

DENOMINAZIONE

E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione e in qual si voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 22

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 sulla riforma del non profit ed in particolare di quella sulla ONLUS, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1/L alla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998 n.1.

Art. 23

CODICE DEL TERZO SETTORE

Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera "B" alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020.

F.to: Monica De Paoli

Allegato “B” al n. 24864/12046 di repertorio
Statuto
della
“Fondazione Terre des hommes Italia ETS”

Titolo I – Denominazione, finalità e attività

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita in Milano la fondazione denominata: “Fondazione Terre des hommes Italia ETS”, di seguito, in breve, “Fondazione”.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

Art. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

La Fondazione che si ispira al Movimento internazionale Terre des hommes nato a Losanna (Svizzera) nel 1960, agisce in Italia ed in ambito internazionale, principalmente nei paesi in via di Sviluppo per aiutare l’infanzia sofferente attraverso un impegno di solidarietà concreta, anche con interventi di sviluppo a medio termine e di emergenza ove necessario che siano parimenti atti a contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano le popolazioni di molti paesi del Sud del mondo e per le quali l’infanzia sopporta il peso più grave ed ingiusto.

Tali interventi saranno promossi e concordati con la partecipazione dei Partners Nazionali, saranno dimensionati alle reali esigenze locali e quindi alla possibilità di autogestione e si svilupperanno nel totale rispetto dei valori sociali, culturali e religiosi e della sovranità nazionale secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L’azione della Fondazione Terre des hommes Italia si esplica senza implicazioni di ordine politico, etnico e confessionale, coordinando le proprie iniziative con altre istituzioni, pubbliche o private sia italiane che straniere aventi scopi analoghi o connessi al proprio.

In ordine a tale finalità e quale proprio precipuo indirizzo la Fondazione Terre des hommes Italia si impegna anche a sensibilizzare in Italia la società civile nelle sue differenziate articolazioni sulla sofferenza dei bambini e dei loro diritti nel mondo e soprattutto sulle cause che la generano, nel tentativo di salvaguardarli e tutelarli attraverso i mezzi più idonei e capillari.

Le azioni di aiuto e di cooperazione internazionale della Fondazione Terre des hommes Italia saranno condotte nell’assoluto rispetto delle risoluzioni adottate ed adottande nelle Conferenze delle Istituzioni internazionali, con particolare richiamo alle Nazioni Unite, alla Convenzione Internazionale sui diritti della infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed alla “Carta della Fondazione Terre des Hommes dettata da Edmond Kaiser nell’anno 1960, il cui testo viene qui riportato quale elemento ispiratore e promotore della rete internazionale Terre des Hommes nel Mondo.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, agisce con modalità conformi ai principi della Legge n. 125/2014 e rispetta gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale. La Fondazione, inol-

tre, potrà affiliarsi ad alleanze, network, federazioni nazionali e internazionali di settore purché le condizioni di adesione o partecipazione ai medesimi comportino un impegno economico sostenibile ed eticamente commisurato.

Art. 3

CARTA DELLA FONDAZIONE

L' appello mondiale e silenzioso di milioni di bambini esposti alla sofferenza o alla morte ispira quanto segue:

I

Finché un bambino sarà esposto senza soccorso alla fame, alla sofferenza, all'abbandono, alla miseria, al dolore, ovunque egli sia, il Movimento Terre des hommes creato a tale scopo, si dedicherà al suo salvataggio immediato e incondizionato.

Dopo aver individuato il bambino, Terre des hommes lo salverà nel modo e con i mezzi più appropriati nel suo paese se le circostanze lo permetteranno, oppure altrove.

Il bambino verrà nutrito, curato, accolto in una famiglia, riportato ad una vita degna, con i suoi diritti di bambino e gli verrà assicurata un'assistenza costante.

II

Terre des hommes è e sarà un movimento estraneo a qualsiasi implicazione di ordine politico, confessionale o etnico e aderisce ai principi fondamentali del Codice di Condotta della Croce Rossa Internazionale: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza.

La Fondazione Terre des hommes, attraverso la sua attività, farà un atto di giustizia permanente ed esclusivamente umano. La Fondazione Terre des hommes è costituita da coloro i quali avranno un unico obiettivo: l'aiuto ai bambini dei quali diventeranno di volta in volta ambasciatori, strumento di vita, di sopravvivenza e di consolazione.

La Fondazione Terre des hommes intende richiamare l'attenzione di tutta la società umana sulla miseria infinita di milioni di bambini”.

Art. 4

FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, sia in Italia che all'estero, la Fondazione intende:

- garantire a ogni bambino e ragazzo i propri diritti;
- proteggere i bambini e i ragazzi da ogni abuso e sostenerli nelle situazioni di difficoltà;
- tutelare i diritti dei minori e le possibilità di realizzazione di ogni ragazzo;
- garantire a ogni bambino e a ogni ragazzo una vita libera dalla violenza, dallo sfruttamento e dalla discriminazione;
- sostenere ogni bambino o ragazzo affinché possa contribuire attivamente a cambiare la società e la cultura del mondo in cui vive;
- promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici come la lotta alla siccità, la tutela della salute e lo sviluppo della cultura della legalità.
-

Art. 5

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La Fondazione, pertanto, sia in Italia che all'estero, e con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e ai contesti di disagio sociale, economico e culturale, opera per:

- sostenere i minori in situazioni di disagio per favorirne l'educazione e il miglioramento della scolarizzazione attraverso la realizzazione di progetti che prevedono lo svolgimento di attività di doposcuola o di acquisto di materiali occorrenti per lo studio e, in ogni caso, atti a contrastare la dispersione scolastica, la violenza, le discriminazioni, il bullismo e la povertà educativa;
- far fronte ai fabbisogni essenziali delle popolazioni che vivono in contesti disagiati di qualsiasi tipo o emergenziali attraverso la realizzazione di progetti di lotta alla povertà, alla malnutrizione, di tutela della salute, in particolare quella materno infantile, di protezione educativa e psicosociale dell'infanzia e adolescenza, di promozione di attività di sviluppo sociale ed economico delle famiglie;
- prestare soccorso agli sfollati e ai rifugiati a seguito di disastri naturali o di eventi causati dall'uomo;
- fornire un'assistenza psicologica e un supporto psicosociale ai bambini stranieri e alle loro famiglie, inclusi i minori non accompagnati, che si trovano nelle strutture di prima e seconda accoglienza o nei centri di accoglienza straordinaria;

- orientare e assistere gli stranieri e i migranti nell'espletamento delle pratiche di accesso a borse di lavoro e nella ricerca di lavoro in genere;
- realizzare programmi di intervento a tutela di minori in situazione di svantaggio quali, a titolo esemplificativo, bambini lavoratori, vittime di prostituzione minorile o semi-schiavitù domestica, minori vittime di violenza (anche di genere) o discriminazione o dei bambini in conflitto con la legge sia all'estero che in Italia;
- acquisire, ristrutturare e gestire, anche in collaborazioni con altri, centri, comunità o alloggi, specializzati nel proteggere i bambini e gli adolescenti da abusi, violenze e dallo sfruttamento economico o sessuale, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sia italiana che internazionale con campagne di informazione sullo stato dei minori in Italia e nel Mondo e sulla questione di genere nonché attraverso la realizzazione di campagne, progetti, mostre, eventi, incontri e dibattiti pubblici;
- promuovere i diritti dei minori tramite attività di comunicazione volte a fare in modo che la loro tutela sia sempre al centro dell'agenda politica nazionale e internazionale, indirizzando l'attività di istituzioni e governi, anche dei Paesi terzi in cui si sviluppano i progetti.

Art. 6

ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Permanente, deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, c. 6, del D.lgs. 117/2017.

Art. 7

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.

Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell'art. 18, c. 1, del d.lgs. 117/2017.

Titolo II - Organi della Fondazione

Art. 8

ORGANI

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Comitato Permanente;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo.

Gli organi della Fondazione, con l'eccezione del Comitato Permanente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Art. 9

COMITATO PERMANENTE

Il Comitato Permanente, garante della Carta della Fondazione e del rispetto della natura e dei fini istituzionali della Fondazione, è formato da coloro che hanno promosso la costituzione della Fondazione e da coloro, persone o enti, che per cooptazione esercitata dai membri stessi, ne vengono a far parte.

Il Comitato Permanente può in occasione di ogni sua riunione procedere a cooptazione di altri membri nell'interesse della Fondazione.

Il Comitato Permanente non dovrà mai essere costituito da un numero inferiore a cinque membri, in caso di numero inferiore i restanti membri dovranno procedere immediatamente a integrazione dello stesso mediante cooptazione.

Il Presidente Onorario ed il Presidente della Fondazione potranno partecipare, a loro discrezione, alle riunioni del Comitato Permanente.

Ad entrambi è riservata la facoltà di esprimere pareri con voto consultivo.

Non si applicano l'art. 24 e 25 del d.lgs. 117/2017, ma unicamente quanto previsto dall'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

Art. 10

POTERI DEL COMITATO PERMANENTE

Il Comitato Permanente,

- a) nomina nel proprio seno il Presidente del Comitato Permanente, che durerà in carica tre esercizi e potrà essere rieletto, e, ove ne ravvisi l'opportunità, uno o più Vicepresidenti;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) nomina il soggetto che esercita la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche della Fondazione e partecipa, con voto consultivo, se invitato ed attraverso il proprio Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) esprime parere favorevole in tema di modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto sui poteri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PERMANENTE

Il Comitato Permanente si riunisce anche in sessione audio video con le modalità di cui all'art. 15 del presente statuto, almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri; per la validità della seduta del Comitato è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12

DECADENZA DEL COMITATO PERMANENTE

I membri del Comitato Permanente decadono per morte, impedimento permanente, dimissioni o per esclusione deliberata dal medesimo Comitato con voto unanime.

Art. 13

PRESIDENTE DEL COMITATO PERMANENTE

Il Presidente del Comitato Permanente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Viene invitato a partecipare senza voto ma con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove membri.

Esso nomina tra i suoi membri: il Presidente della Fondazione, il Tesoriere e uno o più Vicepresidenti ai quali verranno attribuiti specifici poteri.

Dal Consiglio di Amministrazione possono essere delegati ai singoli Consiglieri determinati poteri con mandato retribuito, nei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. 117/2017, ferma restando per i rimanenti componenti il Consiglio la gratuità dell'incarico.

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione si perde per morte, impedimento permanente, dimissioni (con preavviso scritto di tre mesi) o esclusione deliberata con voto unanime dai membri del Comitato Permanente.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 15

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.

Esso viene convocato presso la sede o in un luogo diverso anche all'estero purché in Europa, dal Presidente almeno otto giorni prima a mezzo lettera raccomandata o e-mail indicata all'atto di accettazione dell'incarico; in casi di necessità o urgenza è convocato con le medesime modalità e un preavviso di due giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza od impedimento, da persona designata dallo stesso Consiglio.

Esso delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali dove si darà altresì atto che le riunioni sono state correttamente comunicate:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Delle riunioni del consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal presidente e da un segretario che, per ogni adunanza, è designato dal presidente medesimo, anche al di fuori del Consiglio. Agli amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

ART. 16

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria Amministrazione della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato e fatti salvi i soli poteri riservati al Comitato Permanente.

Il medesimo delibera sugli indirizzi della Fondazione e sulle linee generali delle attività tenuto conto di quanto espresso dal Comitato Permanente, adottando le relative modalità di realizzazione e di erogazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo; formula eventuali regolamenti; delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione stessa.

Le delibere concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione devono essere assunte da parte del Consiglio di Amministrazione con voto favorevole dei due terzi dei propri membri in carica, acquisito parere consultivo dell'Organo di Controllo e con il parere favorevole del Comitato Permanente.

Il Consiglio di Amministrazione può promuovere in Italia e sotto il proprio diretto controllo, gruppi di lavoro.

Art. 17

POTERE DI RAPPRESENTANZA E DELEGA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente, ad altri suoi membri, alcuni dei propri poteri stabilendone modalità e condizioni.

Art. 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà attuazione alle deliberazioni del medesimo;
- c) adotta, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti improrogabili, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di sua

assenza od impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vicepresidente più anziano e, se non nominato, dal Consigliere designato dallo stesso.

d) Il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione rappresenta la medesima in tutte le operazioni inerenti alla gestione ordinaria dell'Ente stesso, disponendo di ogni potere e facoltà e così, in via esemplificativa e non tassativa:

- firmare la corrispondenza, fare pratiche in via amministrativa, presso le autorità governative, regionali, provinciali, comunali e fiscali e presentare ricorsi;
 - esigere qualsiasi somma o credito in capitali e accessori e dare quietanza;
 - compiere le ordinarie operazioni Bancarie, aprire ed estinguere conti correnti bancari e depositi amministrativi, effettuare qualunque relativa operazione ivi compresa l'emissione di assegni sui conti correnti stessi e sui conti correnti postali dell'Ente, girare e trasferire i medesimi, ritirare titoli tanto al portatore che nominativi, dandone valido scarico;
 - esigere buoni ed interessi;
 - esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati e assicurati, tante dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle Compagnie di Navigazione, aeree e marittime e da qualunque altra impresa Pubblica e privata di spedizione e trasporto;
 - autorizzare ogni operazione presso gli uffici doganali, acquistare e alienare beni mobili pure registrati conferirli in altri Enti costituiti e costituendi, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare Autorità, compresi i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da responsabilità;
 - transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori, autorizzare e/o compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- e) conferisce procure speciali per singoli atti ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Art. 19

PRESIDENTE ONORARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Permanente, può nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo. Salvo sue dimissioni il Presidente Onorario resta costantemente nominato.

Art. 20

IL TESORIERE

Nominato dal Consiglio fra i suoi membri avrà il compito di sorvegliare il funzionamento amministrativo della Fondazione, controllando tutte le spese ed i pagamenti in aderenza al bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Art. 21

ORGANO DI CONTROLLO

Il Comitato Permanente nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo III — Patrimonio e Risorse economiche

Art. 22

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione inizialmente composto dai titoli di Stato descritti nell'atto di costituzione della Fondazione e successivamente sostituiti e impiegati nell'acquisto di altri beni;
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio in ordine al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche della Fondazione sono rappresentate da:

- a) contributi dei promotori della Fondazione;
- b) contributi e finanziamenti pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- j) entrate derivanti da attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.

Titolo IV - Esercizio finanziario, bilanci e libri sociali

Art. 24

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio di amministrazione e devono essere approvati entro il mese di giugno. Solo in casi straordinari di necessità e urgenza il predetto termine potrà essere derogato.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede l'approvazione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati discussi e approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 25

LIBRI SOCIALI

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei componenti del Comitato Permanente;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della Fondazione.

I libri di cui alle lettere a), b), d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Comitato permanente e consiglio di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e da un segretario.

Titolo V Divieto distribuzione utili - Devoluzione dei beni - Disposizioni finali e transitorie

ART. 26

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione non è controllata da soggetti aventi finalità di lucro né ad essi collegata.

Art. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27bis tabella B del D.P.R. 642/)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, via Manzoni n. 12, 12 dodici giugno 2020 duemilaventi